

COMUNE DI
RICCIONE



COMUNE DI RICCIONE

Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento.

Approvato con delibera C. C. n°19 del 13/06/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 3 – Pagamento delle somme agevolate

Art. 4 - Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati

Art. 5 – Definizione agevolata per debiti oggetto di procedure concorsuale

Art. 6 – Sospensione e revoca

Art. 7 – Pubblicità, informazioni e rapporti con il cittadino

Art. 8 – Adempimenti in capo al concessionario della riscossione

Art. 9 – Decorrenza e validità

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificati nei termini previsti dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria nonché l'esclusione delle sanzioni, come previsto dalla normativa vigente;

3. Sono oggetto del presente regolamento esclusivamente le seguenti entrate:

- ENTRATE TRIBUTARIE;
- SANZIONI AMMINISTRATIVE per violazioni del codice della strada e maggiorazioni relative alle sanzioni per violazioni alle norme dei regolamenti comunali;

4. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori), compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).

Art. 2 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'ente, o al concessionario della riscossione, la sua volontà di avvalersene, presentando apposita istanza entro il 15 ottobre 2019 in conformità alla modulistica pubblicata sia sul sito internet istituzionale dell'ente che sul sito internet dello stesso concessionario della riscossione;

2. Nell'istanza il debitore dovrà indicare:

- Il numero delle rate con il quale intende provvedere al pagamento e la relativa scadenza;
- Eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza stessa assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese tra le parti;

3. Entro il 30 novembre 2019 l'ente, o il concessionario della riscossione, trasmette al debitore la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Art. 3 - Pagamento delle somme agevolate

Il pagamento delle somme dovute, da effettuarsi entro e non oltre il 30.09.2021, oggetto di definizione agevolata, può essere dilazionato, secondo piani rateali che di norma rispettino i seguenti limiti e condizioni:

- la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00;
- massimo 22 rate con pagamento entro ultimo giorno di ciascun mese;
- la scadenza della prima rata è fissata entro il 31.12. 2019;
- e' previsto anche il pagamento in unica soluzione;
- in caso di pagamento rateizzato verranno applicati gli interessi legali.

Art. 4 – Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati

1. La definizione agevolata è applicabile anche ai debiti pagati parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ente o dal concessionario della riscossione.
2. Restano comunque definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme a qualsiasi titolo versate.
3. La richiesta di definizione agevolata revoca automaticamente l'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'ente o dal concessionario della riscossione.

Art. 5 – Definizione agevolata per debiti oggetto di procedure concorsuali

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui all'art. 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942, dalla L. 19 ottobre 2017 n. 155 -e dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111- bis del citato R. D. 267/1942.

Art. 6 – Sospensione e revoca

1. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata;
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito, di cui l'ente o il concessionario della riscossione proseguono l'attività di recupero.

Art. 7 – Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

Art. 8 – Adempimenti in capo al concessionario della riscossione

1. Il concessionario della riscossione agisce per le finalità di cui agli articoli del presente regolamento;
2. Il concessionario della riscossione fornisce ai debitori, che ne facciano richiesta, i dati necessari ad individuare le situazioni debitorie oggetto di definizione presso i propri sportelli;
3. A seguito del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, il concessionario della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo;
4. Al fine di consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti corrispondenti alle quote scaricate il concessionario della riscossione trasmette l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione agevolata.

Art. 9 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera approvativa del medesimo.